RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 28

Decorrenza dei provvedimenti

Le misure delle indennita' e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1 dicembre 1975. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1 gennaio 1976. I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1 gennaio 1976.

Versione in vigore dal 11 maggio 1976, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	V — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-28-decorrenza-dei-provvedimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it